CAMERA DEI DEPUTATI N. 2662

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SAVIO EMANUELA e FUSARO

Presentata il 14 dicembre 1960

Istituzione dell'insegnamento del canto nelle scuole elementari statali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge vuol porre in rilievo la importanza e la necessità di introdurre regolarmente l'insegnamento speciale del canto nelle scuole elementari statali e vuol dare un riconoscimento giuridico e sociale all'opera che in essa vanno svolgendo. da anni alcuni benemeriti educatori.

Non è inutile richiamare rapidamente la storia di questo insegnamento il quale, fin dal suo nascere, non ha mai avuto una regolamentazione.

Fin dal 1884 il Ministro della pubblica istruzione riconosceva la importanza didattica di tale insegnamento tanto da inviare una circolare « a prefetti, provveditori e ispettori scolastici », elogiando e ringraziando quei comuni, che avevano introdotto l'insegnamento del canto nelle loro scuole ed esortando gli altri a gareggiare « nel promuovere un insegnamento che può dare larghi e pratici risultati a pro dell'educazione nazionale ».

Nel 1904 vi furono provvedimenti specifici, nell'ambito della legge 8 luglio 1904, n. 407, riguardanti tale disciplina, che doveva venire affidata a maestri, « semprechè abbiano la relativa idoneità e siano impartiti in ore e con retribuzioni aggiuntive ».

Nasceva così di fatto l'insegnamento speciale del canto e la figura dell'insegnante all'uopo specializzato.

Tuttavia nel 1905, nelle « Istruzioni sui programmi delle scuole elementari », annesse al regio decreto 29 gennaio 1905, n. 43, ancora si lamentava che non si fosse potuto comprendere, fra le materie del programma, il canto, « perché non ancora dichiarato obbligatorio dalla legge », e si facevano voti per « un atto legislativo veramente doveroso nel paese del bel canto », elencando i vantaggi « fisiologici, fisici, spirituali, educativi, nazionali » derivanti da questo insegnamento.

Nel 1909 l'allora direttore generale dell'istruzione primaria e popolare, nella circolare in cui dava notizia dell'avvenuta assegnazione di premi ai maestri, distintisi in varî insegnamenti speciali, fra cui quello del canto corale nella scuola popolare, metteva in rilievo la necessità di fare di questo – col disegno –, un efficace complemento dell'educazione del popolo, dato soprattutto che essi venivano « a torto negletti nella scuola elementare, mentre è pur certo e notorio che nel nostro Paese, nel genio artistico innato nel nostro popolo, questi due insegnamenti troverebbero terreno ben più adatto e fecondo che in molti altri paesi stranieri ».

Con i provvedimenti legislativi del 1923 – Riforma Gentile – il canto divenne materia obbligatoria nella scuola elementare e venne dichiarato « disciplina fondamentale nelle scuole dei fanciulli ». Nelle disposizioni emanate si diceva, fra l'altro, « dell'insegnamento

del canto potrà essere incaricato un maestro per ogni gruppo di classi parallele e dello stesso grado... Il direttore didattico provvederà affinché alla stessa persona, tranne casi di forza maggiore, non siano affidati più di tre classi » Vi si ottemperò, sia pur sempre imperfettamente, istituendo corsi triennali per i maestri presso i Conservatori di musica.

Fu il regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, relativo al passaggio allo Stato delle scuole elementari, che praticamente fermò lo sviluppo e la regolamentazione, con altri, anche dell'insegnamento del canto.

Nel maggio 1955, il Congresso di Palermo, ufficialmente tenuto dal Ministero della pubblica istruzione, votò unanime a favore del canto corale in ogni ordine di scuola.

L'insegnamento del canto nella scuola primaria è tuttora prescritto; è fra le discipline nominate nella pagella. Gli attuali programmi degli Istituti magistrali però sono tali da non permettere ai maestri di svolger detta materia, per cui migliaia di classi rimangono prive dell'insegnamento predetto.

Esiste un numero piuttosto esiguo di insegnanti – 200 circa – specializzati per l'insegnamento del canto immessi nel ruolo speciale transitorio dal 1° ottobre 1958 in quei grandi comuni nei quali era in atto questo insegnamento all'atto del passaggio delle scuole elementari allo Stato e c'è un altro gruppo di insegnanti – un centinaio in tutto – specializzati per l'insegnamento del canto incaricati per poche ore ciascuno in alcuni di quei comuni, in servizio dagli otto ai sedici anni senza demerito.

Si ritiene doveroso quindi regolarizzare l'insegnamento del canto anche nel quadro di una sostanziale organizzazione della istruzione artistica musicale com'è negli intendimenti del Ministero della pubblica istruzione, che ha recentemente istituito un « Ispettorato per l'istruzione artistica musicale »

I proponenti ritengono che la istituzione di detto insegnamento possa avvenire in ciascun capoluogo di provincia, con criterio di un posto di ruolo per ogni ventiquattro classi elementari – con riferimento alle classi terza, quarta e quinta –, dato che l'insegnamento speciale di detta disciplina nella scuola elementare – già ratificato dalla istituzione del ruolo speciale transitorio sulla base della legge 7 maggio 1948 – è di ventiquattro ore settimanali, distribuite in un'ora per classe.

Si confida pertanto che la Camera voglia approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1

Al fine di regolarizzare l'insegnamento speciale del canto nelle scuole elementari statali, sono istituiti in ciascun capoluogo di provincia speciali ruoli aggiunti degli insegnanti del canto nelle scuole elementari statali.

Il numero dei posti di ciascun ruolo provinciale è stabilito in base al numero delle classi 3ª, 4ª e 5ª funzionanti alla data del 1° ottobre 1960, col criterio di un posto di ruolo di detto insegnamento per ogni 24 classi elementari.

ART. 2.

La nomina del personale insegnante si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti dei titoli di cui alla legge 21 dicembre 1955, n. 1363, e di titoli specifici, stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Gli esami si svolgeranno secondo le modalità stabilite dall'articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato, con modificazioni, con la legge 5 aprile 1950, n. 191.

Per il rilascio di titoli specifici, di cui al primo comma della presente legge, sono periodicamente banditi o autorizzati corsi di specializzazione dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 3.

Per gli insegnanti di canto delle scuole elementari collocati nello speciale ruolo aggiunto si osservano, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico del personale insegnante del ruolo ordinario, nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza concesso al personale medesimo.

ART. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire, mediante decreto, le modalità di passaggio dallo speciale ruolo aggiunto al ruolo ordinario.

All'atto dell'assunzione o del passaggio nel ruolo ordinario il servizio prestato dall'insegnante di canto iscritto nello speciale ruolo aggiunto è valutato come servizio di insegnamento di ruolo ordinario.

ART. 5.

Nella prima attuazione dell'articolo 2, un contingente di posti costituenti lo speciale ruolo aggiunto nei comuni di cui all'articolo 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, verrà conferito, mediante concorso riservato per titoli, a tutti gli insegnanti non di ruolo dell'insegnamento speciale del canto muniti dei titoli di studio di cui alla legge 21 dicembre 1955, n. 1363, che, alla data del bando, abbiano prestato servizio senza demerito nelle scuole elementari di detti Comuni, per un periodo non inferiore agli otto anni.

ART. 6.

All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvede con normale stanziamento di bilancio della pubblica istruzione.

ART. 7.

Ogni disposizione di legge in contrasto con la presente è abrogata.